

LETTERA INFORMATIVA N.18/2022

Decreto Aiuti: le novità in sintesi



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.18/2022

Decreto Aiuti: le novità in sintesi

In data 17 maggio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si riporta, qui di seguito, una sintesi delle principali novità fiscali:

<p>Art.2</p> <p>Incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</p>	<p>Il credito di imposta a favore delle imprese non gasivore per l'acquisto di gas è rideterminato nella misura del 25% (in luogo del precedente 20%), al pari del contributo per le imprese gasivore.</p> <p>Il credito di imposta per le imprese non energivore per l'acquisto di energia è rideterminato nella misura del 15%.</p>
<p>Art.3</p> <p>Credito di imposta per gli autotrasportatori</p>	<p>E' riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività di trasporto, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore.</p>
<p>Art.4</p> <p>Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore di imprese gasivore</p>	<p>E' riconosciuto alla imprese gasivore un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.</p>
<p>Art.14</p> <p>Detrazioni edilizie</p>	<p>E' introdotta la possibilità – per le banche – di effettuare un'ulteriore cessione del credito esclusivamente a favore dei propri correntisti.</p>

<p>Art.18</p> <p>Fondo per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi ucraina</p>	<p>E' istituito un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole), che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:</p> <p>a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;</p> <p>b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso del primo trimestre 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del primo trimestre 2019;</p> <p>c) hanno subito nel corso del primo trimestre 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.</p> <p>Le modalità attuative di erogazione delle risorse verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>Art.21</p> <p>Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0</p>	<p>Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, la misura del credito di imposta è elevata al 50%.</p>
<p>Art.22</p> <p>Credito di imposta "formazione 4.0"</p>	<p>Le aliquote del credito di imposta "formazione 4.0" sono incrementate al 70% ed al 50% (in luogo dei precedenti 50% e 40%), a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto.</p>

<p>Art.31 Indennità <i>una tantum</i> per lavoratori dipendenti</p>	<p>Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 – una somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari ad € 200, purché siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ retribuzione imponibile (parametrata su base mensile per tredici mensilità) non eccedente l'importo mensile di € 2.692 (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima); ▪ non vi sia titolarità dei trattamenti di cui al successivo art.32; ▪ ricorso nel primo quadrimestre del 2022 all'esonero contributivo per almeno una mensilità.
<p>Art.32 Indennità <i>una tantum</i> per pensionati</p>	<p>Ai titolari di trattamenti pensionistici (a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione), residenti in Italia, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef non superiore per l'anno 2021 ad € 35.000 (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali), l'Inps corrisponderà – con la mensilità di luglio 2022 – un'indennità <i>una tantum</i> pari ad € 200¹.</p>

¹ L'indennità sarà riconosciuta anche a coloro che: hanno percepito per il mese di giugno 2022 le c.d. Naspi e Dis-Coll, percepiscono nel corso del 2022 l'indennità di disoccupazione agricola, sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (iscritti alla Gestione separata e con reddito non superiore ad € 35.000 per il 2021), sono stati beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport, hanno svolto lavori stagionali (a tempo determinato ed intermittente) con prestazioni nel 2021 per almeno 50 giornate e con reddito non superiore ad € 35.000, sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e con reddito non superiore ad € 35.000, sono lavoratori autonomi (privi di partita IVA) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni dell'art.2222 del Codice Civile, che svolgono attività di incaricati alle vendite a domicilio con reddito nel 2021 derivante da tale attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA.

<p>Art.33</p> <p>Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi</p>	<p>E' istituito un fondo per il riconoscimento di un'indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli e che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito da apposito Decreto.</p>
--	---

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 24 maggio 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

